



**Città di Melegnano**

(Provincia di Milano)

Area Opere Pubbliche, Patrimonio ed Ambiente

***Regolamento per la gestione  
dei rifiuti urbani ed assimilati  
derivanti dalla raccolta  
differenziata ed altri servizi di  
igiene ambientale***

***(approvato con delibera di C.C. n. 78/30.06.2010)***

## Sommario

<b>TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, ESCLUSIONI.....	4
ART. 3 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI.....	5
ART. 4 - FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI, QUALITA' DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI.....	6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ART. 6 - RIFIUTI SANITARI.....	8
ART. 7 - RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	9
ART. 8 - IMBALLAGGI.....	9
ART. 9 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI.....	9
ART. 10 - RIFIUTI INERTI.....	10
ART. 11 - RIFIUTI CIMITERIALI TRATTATI.....	10
ART. 12 - DEFINIZIONI.....	10
<b>TITOLO II° - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI.....</b>	<b>13</b>
ART. 13- FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	13
ART. 14 - FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE.....	14
ART. 15 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	14
ART. 16 - COMPETENZE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI.....	15
ART. 17 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI.....	15
ART. 18 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	16
ART. 19 - DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE.....	16
ART. 20 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	16
ART. 21 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.....	17
<b>TITOLO III° - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....</b>	<b>17</b>
ART. 22 - OBIETTIVI GESTIONALI.....	17
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	17
ART. 24 - FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	18
ART. 25 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	18
ART. 26 - FREQUENZA E ORARIO DEL SERVIZIO.....	19
ART. 27 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.....	19
ART. 28 - MODALITA' DI PESATURA E TRASPORTO.....	22
ART. 29 - SMALTIMENTO FINALE.....	23
ART. 30 - TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.....	23
ART. 31 - CONTRIBUTO CONAI.....	23

**TITOLO IV° - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E SGOMBERO DELLA NEVE.....24**

ART. 32 - SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO.....	24
ART. 33 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	24
ART. 34 - CESTINI PORTARIFIUTI .....	24
ART. 35 - ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO.....	25
ART. 36 - PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....	25
ART. 37 - PULIZIA DEI MERCATI .....	25
ART. 38 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC. 25	
ART. 39 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	26
ART. 40 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI .....	26
ART. 41 - OBBLIGO DI PULIZIA DEI TERRENI INEDIFICATI O INCOLTI.....	26
ART. 42 - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI EDILIZI.....	26
ART. 43 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA.....	26
ART. 44 - SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI .....	27
ART. 45 - SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE .....	28

**TITOLO V° - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRO DI RACCOLTA DI VIALE REPUBBLICA, I..... 29**

**TITOLO VI° - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI ABBANDONO E BONIFICA DEI SITI INQUINATI..... 29**

ART. 46 - ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	29
ART. 47 - BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI .....	30

**TITOLO VII° - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO..... 30**

ART. 48 - OSSERVANZA DI ALTRE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI .....	30
ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	30
ART. 50 - VIGILANZA .....	30
ART. 51 - SANZIONI.....	31
ART. 52 - ABROGAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI ED ENTRATA IN VIGORE .....	31
ALLEGATO A.....	32

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico – sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 – sostitutivo del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. – e si uniforma ai criteri e principi generali enunciati agli artt. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Esso rimanda alla Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. che disciplina i “Servizi locali di interesse economico generale”.

### **ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, ESCLUSIONI**

Il Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti su tutto il territorio del Comune di Melegnano nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento – inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o per rendere innocui i medesimi – nonché di ammasso e smaltimento – inteso come attività di stoccaggio, di deposito sul suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, nonché le norme di comportamento degli utenti dei servizi.

Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai rifiuti individuati dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e riportati qui di seguito, per i quali sono vigenti specifiche normative:

- a) emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) gli scarichi idrici;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sottoforma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- g) i materiali esplosivi in disuso;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino

all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- j) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- k) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
- l) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Non sono in ogni caso classificati come assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, con esclusione delle rocce e terre di scavo, per le quali è intervenuta autonoma disciplina.

### **ART. 3 – OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI**

Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nella Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, della collettività e controlli efficaci;
- conformarsi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento nazionale e comunitario.

Verranno, pertanto, promosse azioni volte a:

- contenere la produzione di rifiuti;
- favorire il reimpiego e il riciclaggio, nonché tutte le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- incentivare la raccolta differenziata in modo da favorire l'incremento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
- utilizzare le componenti dei rifiuti non suscettibili alle forme di recupero sopra ricordate, come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

- ricorrere allo smaltimento in giacimento controllato, esclusivamente come fase residuale della gestione dei rifiuti e comunque rispettando le più elevate condizioni di sicurezza;
- coinvolgere le diverse componenti economiche ad effettuare analisi dei cicli di vita dei prodotti ed eco bilanci;
- definire condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperabili dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei "rifiuti urbani pericolosi".

#### **ART. 4 – FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI, QUALITA' DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI.**

L'organizzazione dei servizi comunali di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nelle sue diverse fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuoverà, di concerto con l'Ente gestore dei servizi di igiene ambientale, o con altri Enti o Associazioni operanti nel settore ambientale sul territorio, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata e di recupero dei materiali e/o energia.

Nell'attività di gestione dei rifiuti viene garantito il costante monitoraggio della qualità del servizio e il costante miglioramento dei relativi standard di qualità. A tal fine viene garantita l'adozione e il periodico aggiornamento di un'apposita Carta dei Servizi, in attuazione delle normative vigenti. Viene altresì garantita la possibilità di coinvolgere gli utenti-cittadini nei controlli sulla qualità del servizio.

## **ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., per *rifiuto* si intende qualsiasi sostanza o oggetto rientrante nell'allegato A alla parte quarta del citato dispositivo di legge, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, e secondo le definizioni dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'*origine in urbani e rifiuti speciali*, e secondo le *caratteristiche di pericolosità*, in rifiuti *pericolosi e rifiuti non pericolosi*.

### **5.A – Rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

### **5.B – Rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- m) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- n) il combustibile derivato da rifiuti.

### **5.C – Rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

#### *5.D – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani*

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali -quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, e ai sensi del combinato disposto degli artt. 238, 264 comma 1°lett. i), 265 comma 1, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione.

Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte precedentemente e che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità: non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 2 aprile 2002 e s.m.i., devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate con il gestore del servizio e non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore e previste nel contratto di servizio.

I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 178 del D. Lgs. 152/2006.

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all'autosmaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

E' fatto obbligo, a chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi, farne esplicita menzione in fase di denuncia di inizio dell'attività, ovvero in sede di presentazione del nulla osta all'esercizio dell'attività, indicando con quali modalità intende smaltire tali rifiuti.

#### **ART. 6 – RIFIUTI SANITARI**

Si applica il D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i..



## **ART. 7 - RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)**

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti le frazioni riconducibili ai cinque raggruppamenti RAEE indicati nell'allegato A del D.M.185/2007:

- RAEE gruppo 1: frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- RAEE gruppo 2: grandi bianchi lavatrici, lavastoviglie, ecc.;
- RAEE gruppo 3: televisori e monitor;
- RAEE gruppo 4: componenti elettronici;
- RAEE gruppo 5: lampade al neon.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani: in quest'ultimo caso il conferimento potrà anche essere effettuato direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta.

I rifiuti dei beni in oggetto rientrano - ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 - nella categoria dei "RAEE" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e sono oggetto di raccolta differenziata all'interno delle strutture del centro di raccolta qualora provengano da utenze domestiche del territorio comunale e da rivenditori autorizzati in base al principio "uno contro uno".

I rifiuti dei frigoriferi, surgelatori e congelatori dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza di gas ed oli in essi contenuti.

## **ART. 8 – IMBALLAGGI -**

Il Titolo II del Decreto Legislativo 152/06 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e istituisce il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'ANCI che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

È definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

## **ART. 9 – RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE , RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI**

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Ai sensi dell'art. 231 del Decreto Legislativo 152/06 devono essere conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

## **ART. 10 – RIFIUTI INERTI**

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi;
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari residenti nel comune di Melegnano, dovranno trovare collocazione presso il centro di raccolta in un apposito contenitore.

Ai soggetti esercenti attività edilizia e affini è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento al Centro di Raccolta.

## **ART. 11 – RIFIUTI CIMITERIALI “TRATTATI”**

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Tali rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani “ordinari”.

## **ART. 12 – DEFINIZIONI**

I rifiuti o i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti si definiscono, a seconda della loro composizione, in:

### **12.A RIFIUTO**

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell'allegato A della parte quarta del D. Lgs 152/06 e il cui detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

### **12.B FRAZIONE UMIDA O ORGANICA**

materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari di cucina, ossa, bucce, torsoli, noccioli, gusci d'uovo, pasta, pane, fondi di caffè, riso, granaglie, tè, semi, fiori secchi, scarti ortofrutticoli, ecc.) e, come tali, suscettibili di trasformazione in compost per il reimpiego in attività agronomiche.

### **12.C FRAZIONE VERDE**

erba, foglie, e ramaglie proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato di parchi e giardini .

#### **12.D FRAZIONE SECCA RESIDUA**

materiali a basso o nullo tasso di umidità, aventi di norma rilevante contenuto energetico, non riutilizzabili come materie prime seconde, ovvero in qualche modo suscettibili di riutilizzo come combustibili (quali, a titolo di esempio: imballi non recuperabili, cartoni del latte, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata, pannolini, tubetti di dentifricio o simili, guarnizioni, bicchierini di yogurt, sacchetti di plastica rotti, musicassette e videocassette, pellicole film, compact disc, negativi fotografici, carta di brioches, ecc.).

#### **12.E FRAZIONE SOGGETTA A RACCOLTA DIFFERENZIATA**

materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti (quali, a titolo di esempio: vetro da rottami di vetro, plastica poliestrusa da contenitori di plastica, pellicole in plastica per imballaggi, metalli da contenitori in metallo).

#### **12.F IMBALLAGGIO**

il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sono così definiti:

#### **12.G PRODUTTORE DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI, OVVERO UTENTE**

la persona fisica o giuridica che produce rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

#### **12.H DETENTORE**

il produttore di rifiuti o la persona fisica e giuridica che li detiene fino al conferimento finale.

#### **12.I GESTORE DEI SERVIZI**

il concessionario dei servizi per conto del Comune.

*Attività ed operazioni qualificanti.*

La gestione dei servizi, che comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni per gli inadempienti, avviene attraverso queste fasi :

- *conferimento*  
le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore,
- *raccolta*  
consiste nelle operazioni di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il trasporto,
- *raccolta differenziata*  
comprende la raccolta dei rifiuti urbani raggruppati per frazioni merceologiche omogenee, destinate a recupero;
- *raccolta porta a porta o domiciliare*

consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi e/o presso gli specifici punti di raccolta e nelle operazioni di prelievo dei rifiuti, depositati nei sacchi ovvero negli appositi contenitori posizionati nelle aree di pertinenza, preferibilmente recintate, di edifici pubblici e/o di uso pubblico (edifici scolastici, municipio, centro sportivo, ecc.), ovvero nell'area di pertinenza o in adeguati spazi ricavati negli immobili privati dove si verifica un costante afflusso degli utenti, ovvero presso quegli esercizi pubblici come farmacie e ferramenta o altro per il prelievo di farmaci scaduti e avariati o di pile e batterie;

- *centro di raccolta*

consiste in un'area attrezzata destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza o da parte del personale comunale e di quello della concessionaria dei servizi per conto del comune, delle frazioni di rifiuto distinte, nonché all'ammasso, stoccaggio e selezione, attraverso tecniche semplici, dei rifiuti sino alla cessione a terzi delle singole frazioni merceologiche.

si intende inoltre per:

- *stoccaggio*

il deposito dei rifiuti prima del trasporto agli impianti di smaltimento o trattamento;

- *deposito temporaneo*

il raggruppamento dei rifiuti effettuato nei luoghi di produzione prima della raccolta alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenili, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm
2. il quantitativo dei rifiuti depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
3. il quantitativo dei rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6. deve essere data la notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

- *cernita*

l'operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto, finalizzata a consentirne il recupero o a migliorarne le condizioni di smaltimento.

- *riciclaggio*

ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

- *recupero*

- le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
- utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
  - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali
  - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ambiente
- *reimpiego*  
ogni azione intesa ad utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (es. vuoti a rendere);
  - *trattamento intermedio*  
le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
  - *smaltimento*  
l'eliminazione del rifiuto nell'ambiente senza alcuna forma significativa di recupero;
  - *spazzamento*  
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico, nonché sulle rive dei fiumi, canali e corsi d'acqua in genere;
  - *luogo di produzione dei rifiuti*  
uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  - *trasporto*  
operazione di movimentazione e allontanamento dei rifiuti successiva alla raccolta e preliminare alle operazioni di recupero e/o smaltimento;
  - *bonifica*  
ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
  - *messa in sicurezza*  
ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto all'ambiente circostante .

Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.

## **TITOLO II – FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI**

### **ART. 13 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI**

Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e quelle di pulizia del suolo pubblico di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento, sono svolte dal gestore del servizio nelle forme che risulteranno più efficienti ed economiche.

Il Comune, o il gestore del servizio , stipulano apposite convenzioni con impianti di riciclaggio e/o di recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del D. Lgs 152/06 e con le associazioni di categoria.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di apposite convenzioni stipulate direttamente con il Comune.

#### **ART. 14 – FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE**

Il gestore del servizio d'intesa con il Comune, promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, l' incentivazione della raccolta differenziata e il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il rispetto della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- lo svolgimento dei servizi assicurando un alto grado di protezione dell'ambiente;
- lo smaltimento senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio alla salute dell'uomo e all'ambiente;
- la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed energetico.

#### **ART. 15 – COMPETENZE DEL COMUNE**

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in *regime di privativa*, nelle forme di cui alla L. 267/2000 Testo Unico Ordinamento Enti Locali, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui all' art. 5 punto A. del presente Regolamento;
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'art. 5 D del presente Regolamento;

Competono al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti classificati al precedente art. 5.

Il Comune potrà istituire, ai sensi del D. Lgs 152/06 e nelle forme previste dalla legge n. 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, da effettuare previa convenzione con i produttori degli stessi.

Il Comune potrà avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

E' obbligo e competenza del Comune fornire alla Regione, alla Provincia di Milano e a tutti gli Organi istituzionalmente competenti, le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti.

Al Comune, ovvero al gestore del servizio, compete anche la costante informazione degli utenti circa le modalità di esecuzione dei servizi stessi, nonché sulla loro efficacia in rapporto alle finalità indicate al precedente art. 4.

## **ART. 16 – COMPETENZE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI**

Agli utenti che producono rifiuti urbani e/o assimilati di cui all'art. 5 compete il conferimento degli stessi ai circuiti di raccolta organizzati secondo le modalità previste dall'art. 28 del Titolo III e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. E' obbligo del produttore di rifiuti conferire al servizio pubblico, le diverse frazioni merceologiche prodotte in forma differenziata nei modi, nelle forme e nei tempi indicati nel presente regolamento.

## **ART. 17 – DIVIETI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche o private aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nonché nei corsi d'acqua, lungo gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi, qualsiasi genere di rifiuto solido, semi liquido e liquido e/o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche o private.

Chiunque violi tali divieti, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tali violazioni siano imputabili a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco, ovvero il Funzionario competente – nell'ambito delle rispettive competenze - allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispongono ordinanza, previa fissazione di un termine perentorio, affinché gli inadempienti provvedano a loro spese alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti nelle forme di legge.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale dispone i necessari interventi d'ufficio, rivalendosi quindi delle spese nei confronti degli inadempienti.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 del presente articolo sia imputabile ad amministratori di stabili o rappresentanti di personalità giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del presente articolo, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico è proibita, salvo che da parte del personale autorizzato.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti.

In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti in essi sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato, altresì, il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore;
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

Gli utenti sono altresì tenuti a provvedere alla pulizia, lavaggio, e disinfezione dei contenitori utilizzati per la raccolta delle diverse frazioni dei rifiuti.

### Disposizioni per detentori di animali domestici

Chi, sulle strade, sui marciapiedi e sulle altre aree, anche verdi, soggette al transito e allo svago, conduce animali, è tenuto al rispetto dell'igiene pubblica e dell'ambiente.

E' fatto obbligo pertanto a chi conduce animali in luoghi pubblici, di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni prodotte dall'animale e ad introdurle in contenitori chiusi, che dovranno essere depositati nei cestini stradali porta-rifiuti.

I proprietari o detentori degli animali che non fossero muniti di apposita paletta o altro strumento per la raccolta delle deiezioni, sono sanzionabili ai sensi del presente Regolamento.

Nei parchi e giardini, dove possibile, saranno individuati apposite aree attrezzate dove i cani possano circolare liberamente. In tutti gli altri spazi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio o con la museruola secondo le Leggi vigenti e le specifiche ordinanze, contingibili ed urgenti, emesse dal Sindaco e/o dal Presidente della Giunta Regionale.

Le aree attrezzate per la libera circolazione dei cani sono regolate dal vigente Regolamento d'uso del verde pubblico.

### **ART. 18 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze può ordinare, ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 152/06 il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, purché non vi siano conseguenze e danni o pericoli per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### **ART. 19 – DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente, con la frequenza necessaria legata anche all'andamento stagionale, alla disinfezione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
- dei locali di ricovero di mezzi e delle attrezzature.

### **ART. 20 – TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il personale addetto al servizio, sia di pulizia delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione del centro di raccolta, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:



- deve essere sottoposto periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede;
- deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

### **ART. 21 – EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA**

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di Raccolta Differenziata, il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sui giorni e gli orari di raccolta, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Verranno anche eventualmente individuate forme di incentivazione alla partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata.

## **TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Il Titolo III del Regolamento introduce le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui al precedente art. 5 .

### **ART. 22 – OBIETTIVI GESTIONALI**

In conformità alle norme contenute nel D. Lgs 152/06 la raccolta dei rifiuti verrà orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Il gestore del servizio definisce modalità di gestione dei rifiuti ottimali perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungimento della economicità della gestione e di tariffa;
- riduzione dell'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici;
- migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

### **ART. 23 – RACCOLTA DIFFERENZIATA**

In attuazione degli artt. 178, 179, 180, 181 e 182 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avvengono mediante la raccolta differenziata alla fonte di:

- a) quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, carta, cartone, alluminio, imballaggi, alluminio, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo

- b) quelle sostanze che se, smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica. Fanno parte di questa categoria: pile scariche, batterie esauste, farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, le lampade a scarica e i tubi catodici, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e /o “F”, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali esausti.

#### **ART. 24 – FINALITA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

La raccolta differenziata dei rifiuti è finalizzata a:

- a) all’adeguamento alla normativa nazionale e a quella comunitaria;
- b) alla diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- c) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
- f) contenere i costi di smaltimento.

#### **ART. 25 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

I servizi sono effettuati attraverso le raccolte domiciliari (porta a porta) presso le utenze servite e mediante l’utilizzo di specifici contenitori per particolari tipologie di rifiuti posti sul suolo pubblico o privato e attraverso il centro di raccolta.

Raccolte domiciliari (porta a porta):

- frazione umida di provenienza alimentare domestica e collettiva;
- frazione verde derivante da attività di manutenzione del verde privato scarti;
- carta e cartone;
- contenitori per liquidi in plastica;
- contenitori in vetro e lattine;
- rifiuti ingombranti;
- frazione secca dei rifiuti urbani;

Raccolte mediante utilizzo di appositi contenitori ubicati sul suolo pubblico:

- pile e batterie esauste;
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- abiti usati.

Raccolte al “centro di raccolta”:

- l’elenco dei rifiuti conferibili è quello indicato nel Regolamento per la gestione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati;

## **ART. 26 – FREQUENZA E ORARIO DEL SERVIZIO**

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

Il Comune stabilisce le frequenze e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale, nel rispetto degli obiettivi tradotti nel contratto di servizio tra il Comune di Melegnano e il gestore del servizio.

Il territorio viene suddiviso in aree omogenee di raccolta; le stesse potranno essere modificate in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi, previo accordi tra il Comune ed il gestore del servizio.

## **ART. 27 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI**

### *27.A Prescrizioni generali*

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto dalle norme del presente Regolamento.

Il materiale da raccogliere deve essere esposto sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso i rifiuti devono essere conferiti all'interno degli appositi contenitori o sacchi in modo da evitare che vadano dispersi negli spazi circostanti.

### *27.B Conferimento mediante uso di contenitori*

Gli utenti conferiranno le diverse frazioni dei rifiuti utilizzando i diversi contenitori, dati in dotazione, con colori diversi a seconda della tipologia dei materiali:

- giallo per la raccolta della frazione organica;
- grigio per la raccolta di carta e cartone;
- verde per la raccolta del vetro e lattine;
- blu per gli scarti verdi (erba, foglie e ramaglie) dal 1 marzo al 30 novembre;
- sacco trasparente per la frazione secca residua;
- sacco trasparente per la raccolta della plastica.

Il materiale organico, prima di essere depositato nell'apposito bidone, dovrà essere preferibilmente raccolto in appositi sacchetti di materiale facilmente compostabile, come carta non stampata o materiale biodegradabile (mater-b).

Gli utenti, inoltre, dovranno attenersi alle seguenti norme:

1. gli sportelli del contenitore devono essere richiusi dopo l'uso;
2. è vietato introdurre nei contenitori:
  - sostanze liquide;
  - sostanze e/o materiali che possano danneggiare i contenitori, ovvero causare danni al personale addetto allo svuotamento o ai mezzi meccanici utilizzati per lo svuotamento;
  - rifiuti urbani pericolosi, eccetto che negli appositi contenitori ad essi riservati
  - frazioni di rifiuto, sostanze e/o materiali non compatibili con la tipologia di rifiuto raccolto con quello specifico contenitore;

- materiali voluminosi e comunque qualsiasi tipo o genere di imballo rigido che non sia stato rotto, piegato o pressato in modo da ridurre al minimo il suo volume ed ingombro;

I fabbricati devono essere provvisti di apposite aree attrezzate all'interno della proprietà privata, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti Regolamento locale di igiene e Regolamento Edilizio.

Tali aree dovranno comunque essere attrezzate nel caso le elevate quantità o la tipologia dei rifiuti prodotti, comportino – a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale – problemi alla viabilità e alla circolazione, ovvero problemi igienico-sanitari e di organizzazione dei servizi di raccolta.

L'utilizzo delle canne di caduta è sempre vietato in base alle disposizioni previste dal vigente Regolamento di Igiene.

I giorni e gli orari di raccolta delle diverse frazioni sono indicati nel contratto di servizio, che potrà essere modificato in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi, previo accordi tra il Comune e il gestore del servizio.

#### *27.C Conferimento della frazione organica*

I rifiuti organici devono essere conferiti in appositi sacchetti a perdere preferibilmente di materiale compostabile quale amido di mais e depositati sul bordo strada negli appositi contenitori gialli forniti dal gestore del servizio in modo da evitare lo scolo di materiali putrescibili o la dispersione negli spazi circostanti.

I rifiuti putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, in mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali.

I bidoni utilizzati per il conferimento devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale dagli stessi utenti.

Il materiale da raccogliere deve essere esposto sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

#### *27.D Conferimento della frazione secca residua*

Il conferimento della frazione secca deve avvenire mediante l'utilizzo degli appositi sacchi ed è regolato dalle seguenti norme:

- deve avvenire nel punto praticabile più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione;
- salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta e degli utenti stessi, che sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchi;
- utilizzare i sacchi di colore trasparente.
- Il materiale da raccogliere deve essere esposto sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di utilizzare i sacchi neri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### *27.E Conferimento dei rifiuti urbani vegetali*

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti nei seguenti modi:

- mediante conferimento negli appositi bidoni blu dal 1 marzo al 30 novembre, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso,
- mediante conferimento diretto al centro di raccolta.

#### *27.F Conferimento di carta e cartone*

Carta e cartone dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo dell'apposito bidone grigio che andrà esposto sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

#### *27.G Conferimento di vetro e lattine*

Vetro e lattine dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo dell'apposito bidone verde che andrà esposto sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

#### *27.H Conferimento della plastica*

Il conferimento della plastica deve avvenire mediante l'utilizzo degli appositi sacchi ed è regolato dalle seguenti norme:

- deve avvenire nel punto praticabile più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione;
- utilizzare i sacchi di colore trasparente.

Il materiale da raccogliere deve essere esposto sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di utilizzare i sacchi neri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### *27.I Conferimento dei rifiuti ingombranti*

I rifiuti ingombranti di origine domestica potranno essere conferiti direttamente dal detentore presso il Centro di Raccolta, oppure potranno essere raccolti con servizio a chiamata, nel giorno e nell'ora concordata con il gestore del servizio a piano strada, e posti sul marciapiede o, in mancanza, ai margini del tratto di strada prospiciente l'edificio dell'utenza servita, in luogo immediatamente accessibile al mezzo di raccolta, ma in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

I rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, potranno essere conferiti direttamente al centro di raccolta secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

#### *27.L Conferimento delle pile e batterie esauste e dei farmaci scaduti*

Pile e batterie esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città.

I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori ubicati presso le farmacie e le sedi ASL.

E' fatto divieto di conferire tali rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

#### *27.M Raccolta abiti usati*

Gli indumenti usati, biancheria, scarpe, coperte, ecc. possono essere conferiti racchiusi in sacchetti di plastica nei contenitori posti sul territorio e gestiti da Associazioni, ONLUS, ecc. che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

#### *27.N Conferimento dei rifiuti speciali assimilati*

Il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio, divisi per tipologia di rifiuti così come indicato all'art. 25 del presente regolamento;
- direttamente al centro di raccolta.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani dovranno essere smaltiti a cura dei produttori stessi.

#### *27.O Conferimento dei rifiuti inerti*

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento può avvenire, solo per modesti quantitativi legati a piccoli lavori eseguiti dai cittadini residenti, presso il centro di raccolta.

Tutti i materiali provenienti invece da attività edilizie e collegati a cantieri aperti sul territorio comunale dovranno essere conferiti ad appositi impianti autorizzati a carico del produttore.

#### *27.P Conferimento al centro di raccolta di viale della Repubblica*

Gli orari e le modalità di conferimento diretto da parte degli utenti presso il centro di raccolta comunale sono stabiliti al successivo Titolo V con apposito regolamento e comunicati a tutti gli utenti serviti.

#### *27.Q Prescrizioni specifiche e variazioni delle modalità di organizzazione dei servizi*

Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, ovvero le eventuali variazioni, sono comunicate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio con specifiche campagne informative rivolte a tutti gli utenti.

### **ART. 28 – MODALITA' DI PESATURA DEI RIFIUTI E TRASPORTO**

Le pesate dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuate, prima dell'invio degli stessi al recupero e allo smaltimento, mediante l'utilizzo della pesa poste presso il centro di raccolta di viale della Repubblica, o utilizzando le pese poste negli impianti ricettori o quelle pubbliche.

Le modalità di pesatura di cui sopra potranno essere variate nel caso si utilizzino mezzi di trasporto dei rifiuti urbani dotati di dispositivi di pesatura omologati ai fini dell'applicazione

della tariffa a carico degli utenti prevista dall'art. 238 del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione nei seguenti casi:

- mezzi e personale del servizio tecnologico e manutentivo del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potature;
- vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, che conferiscano i rifiuti per conto di aziende convenzionate con il gestore del servizio;
- mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti speciali assimilati che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con il gestore del servizio, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- privati cittadini residenti che conferiscano in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti e speciali inerti;
- mezzi di ditte autorizzate al trasporto di RSU che conferiscono i rifiuti prodotti all'interno dei condomini o consorzi privati per i quali siano stati definiti con il gestore del servizio accordi specifici per l'esecuzione del servizio di raccolta.

#### **ART. 29 – SMALTIMENTO FINALE**

Il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti urbani e quelli assimilati, dovrà essere effettuato presso apposito impianto autorizzato dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti normative e dei principi generali di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

#### **ART. 30 – TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI**

I costi dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e quelli di pulizia del suolo pubblico sono coperti con apposita tariffa annuale approvata dagli Organi comunali competenti in base alle indicazioni del D. Lgs 152/06 e D.P.R. 158/99 e regolamentata a livello comunale dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

#### **ART. 31 – CONTRIBUTO CONAI**

I contributi che, ai sensi del D. Lgs. 152/06, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, di riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza del gestore del servizio.

## **TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E SGOMBERO DELLA NEVE**

Il Titolo IV del Regolamento disciplina i servizi di pulizia e igiene del suolo pubblico e riguarda, in particolare, i rifiuti classificati al precedente articolo 5 del presente Regolamento, come:

- i rifiuti provenienti dallo *spazzamento delle strade*;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza *giacenti sulle strade e aree pubbliche* o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

### **ART. 32 - SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO**

I servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti collegati alla pulizia e all'igiene del suolo pubblico sono svolti secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

Devono essere interessate le seguenti superfici:

- le strade e le piazze comunali ed ogni area di uso pubblico;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico;
- aree adibite a verde pubblico.

Il gestore del servizio provvederà al loro avvio a smaltimento presso un impianto autorizzato.

### **ART. 33 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo delle vie, delle piazze, delle strade, dei marciapiedi, dei luoghi di mercato e di ogni altra area ad uso pubblico e la pulizia delle aree verdi, formerà oggetto di accordi separati tra il Comune e il concessionaria del servizio.

La frequenza e le modalità dei servizi di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico sono riportate nel contratto di servizio.

### **ART. 34 – CESTINI PORTARIFIUTI**

Per garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e, in particolare per garantire la raccolta dei rifiuti in tutte le aree pubbliche o private di uso pubblico dove maggiore è la concentrazioni di attività e affluenza di pubblico, sono installati appositi cestini portarifiuti di capacità adeguata e valore estetico consono al decoro e all'immagine del contesto urbano dove sono collocati.

Tali cestini non dovranno essere utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici e ingombranti e comunque di qualsiasi altro rifiuto incompatibile o per il quale è stato avviato un circuito separato di raccolta.

Il gestore del servizio dovrà assicurare il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi sono dotati e la periodica pulizia, disinfezione e



manutenzione dei contenitori medesimi, occupandosi anche delle nuove installazioni secondo le necessità.

### **ART. 35 – ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

### **ART. 36 – PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le associazioni, i circoli culturali, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico devono ottenere preventivamente l'autorizzazione comunale e in parallelo comunicare al gestore del servizio, con un preavviso di 7 (sette) giorni il programma delle iniziative .

A manifestazione terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal gestore del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

### **ART. 37 – PULIZIA DEI MERCATI**

Gli ambulanti e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e in corrispondenza dei relativi posteggi così come previsto nell'apposito Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 4 giugno 2009.

### **ART. 38 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, feste e sagre, devono essere mantenute pulite dagli occupanti.

Gli stessi devono inoltre provvedere al conferimento dei rifiuti adeguandosi al sistema di raccolta secondo l'organizzazione e con le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

### **ART. 39 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALE**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, movimentazione e trasporto di merci e materiali su suolo pubblico deve provvedere , ad operazioni ultimate , alla pulizia dell'area e della superficie interessata da rifiuti di qualsiasi genere.

### **ART. 40 – SPURGO DEI POZZETTI STRADALI**

Il Comune provvede a mantenere puliti i pozzetti e i manufatti stradali per la raccolta delle acque meteoriche (caditoie, bocche lupoie, griglie, canaline, ecc.) in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque.

Gli interventi di pulizia e disostruzione dei pozzetti sono eseguiti sull'intero territorio comunale di norma ogni anno, fatti salvi gli eventuali interventi straordinari necessari e valutazioni tecniche, operative ed economiche diverse.

E' vietato gettare o introdurre nei pozzetti stradali qualsiasi tipo di rifiuto, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

### **ART. 41 – OBBLIGO DI PULIZIA DEI TERRENI INEDIFICATI E INCOLTI**

I lotti ineditati compresi o immediatamente contigui all'abitato e visibili da luoghi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Le aree che non siano recintate, e, dunque, accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere sistemate in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene.

I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione dei rifiuti che vi vengano depositati .

In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stesi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia e al ripristino delle condizioni originali dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

### **ART. 42 – DISPOSIZIONI PER INTERVENTI EDILIZI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere edili e accessorie o la movimentazione di materiali di scavo , è tenuto, oltre a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, a non abbandonare residui e rifiuti di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

### **ART. 43 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Tra i servizi di pulizia e di igiene rientrano anche:

- la pulizia periodica di fontane e fontanelle;
- il diserbo e la sarchiatura periodici dei cigli delle strade e delle pavimentazioni di strade e marciapiedi;

- la pulizia, anche in servizio di pronta reperibilità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dei veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili
- l'eventuale inaffiamento delle strade
- la pulizia, disinfezione, lavaggio di cassonetti, contenitori e isole ecologiche
- la pulizia dalle scritte murali dei luoghi e monumenti pubblici
- la pulizia delle aree verdi: pulizia manuale e, dove possibile, meccanizzata di aree verdi, parchi, giardini e, in genere, del verde urbano ornamentale e d'arredo, non solo in concomitanza con le operazioni di sfalcio e rasatura, ma periodicamente, compreso lo svuotamento dei cestini e la raccolta di siringhe. Il servizio dovrà comprendere, inoltre, la pulizia e la raccolta di foglie, carte, lattine e rifiuti in genere, comprese le deiezioni animali, oltre alla pulizia e disinfezione periodica delle aree riservate ai cani lo svuotamento degli appositi contenitori e il diserbo dei cordoli e delle pavimentazioni stradali da erbe infestanti.

Per tali servizi l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare appositi contratti.

#### **ART. 44 – SGOMBERO DELLA NEVE – OBBLIGHI DEI FRONTISTI**

Il servizio di reperibilità "Emergenza neve e ghiaccio" viene attivato nei mesi invernali di ogni anno e verrà predisposto un piano approvato annualmente così articolato:

- progettazione del servizio
- predisposizione delle cartografie, vale a dire delle piantine, degli schemi dei percorsi da affidare a ciascun mezzo operativo, delle liste degli operatori da mobilitare con l'individuazione dei responsabili dei settori e delle zone;
- predisposizione dei mezzi di intervento, montando le piastre reggilama sugli autocarri e posizionando le lame e le altre attrezzature in luoghi tali che le operazioni di aggancio siano il più semplici e rapide possibile;
- approvvigionamento dei materiali di consumo e, in particolare, dei fondenti;
- eventuale appalto di servizi da affidare a terzi, noleggiatori o cottimisti;
- emanazione di specifici provvedimenti (ordinanze sindacali o dirigenziali) relative alla collaborazione che dev'essere prestata dai cittadini, ma anche alle informazioni sull'eventuale sospensione di taluni servizi, quali quello di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade in occasione delle nevicate;
- insieme delle attività di primo intervento per ripristinare la viabilità nei punti di maggior traffico, lungo gli assi viari principali, ecc.
- insieme delle attività di secondo intervento per il ripristino della viabilità minore
- interventi di rifinitura quali il carico e la rimozione dei cumuli di neve, l'apertura di varchi e passaggi nei parchi, il ripristino dei danni prodotti dalla neve e dal gelo, ecc.
- revisione di tutte le attrezzature utilizzate, in modo che siano in perfetta efficienza per poter assicurare il miglior rendimento in occasione del successivo intervento.

Tutte le attività di sgombero della neve fanno capo ad una figura che coordinerà gli interventi dalla centrale operativa della Società concessionaria del servizio o dal Palazzo Comunale e

alla quale faranno riferimento tutto il personale impegnato nell'intervento.

#### **ART. 45 – SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE**

In concomitanza all'abbassamento della temperatura e in relazione al grado di umidità, viene prevista l'uscita di automezzi con attrezzature spargisale per la distribuzione del cloruro di sodio o di altre sostanze ritenute idonee nei punti ritenuti più pericolosi e critici per la viabilità.

L'intervento di prevenzione del ghiaccio verrà svolto con personale e automezzi del gestore del servizio.

All'inizio della precipitazione nevosa, interverranno immediatamente, su tutte le vie cittadine, gli automezzi spargisale che provvederanno a distribuire il cloruro di sodio, o di altre sostanze ritenute idonee, a partire dalla mezzogiorno delle strade verso i marciapiedi, liberando innanzitutto dalla neve una zona centrale sufficientemente larga da consentire la viabilità nei due sensi.

L'intervento di sgombero della neve dalle strade e dalle piazze, salvo eccezioni, verrà eseguito, con mezzi idonei alla tipologia e alla struttura delle strade, in orario notturno così da facilitare il lavoro ed evitare in intralci causati dal traffico veicolare.

La pulizia dei marciapiedi è affidata, tramite Ordinanza Sindacale, ai proprietari degli immobili che vi si affacciano.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dal marciapiede per una fascia non inferiore a m. 1,50 e, dove non esiste il marciapiede, allo sgombero delle banchine stradali e comunque secondo quanto disposto da specifiche ordinanze.

Anche i titolari di concessioni per l'occupazione di aree ad uso pubblico dovranno procedere autonomamente allo spalamento della neve in corrispondenza delle aree occupate.

Durante le operazioni di sgombero della neve gli stessi procederanno anche a liberare l'imbocco dei pozzetti stradali al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree pulite o comunque in caso di gelate i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei passanti.

I proprietari o gli occupanti le abitazioni che abbiano le gronde o i cornicioni che sporgano direttamente su suolo pubblico o aperto al pubblico sono obbligati ad abbattere, con le necessarie cautele, spezzoni e lame di ghiaccio o cumuli di neve pendenti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei pedoni.

Lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli edifici pubblici e/o di interesse pubblico è realizzato dal gestore del servizio secondo quanto stabilito nel Piano Neve approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

In caso di nevicate eccezionali è istituito presso il Comune un centro di assistenza tecnica che provvederà a registrare le chiamate e le segnalazioni dei cittadini e a programmare gli interventi più urgenti da effettuare. Lo stesso centro metterà a disposizione il personale tecnico specializzato per compiere i sopralluoghi e i controlli di staticità degli edifici.

Sarà cura del responsabile della Polizia Locale, coordinare il servizio secondo questa organizzazione:

- negli incroci delle principali vie stazionerà un agente della Polizia municipale con il compito di facilitare la circolazione e il traffico e fare in modo che i mezzi a disposizione per lo sgombero della neve possano operare in maniera continua con eventuali fermate provvisorie e/o deviazioni della circolazione;
- qualora si presentassero situazioni di emergenza (es. blocco del mezzo pesante sulla sede stradale con conseguente blocco della circolazione), l'agente della Polizia Locale provvederà a dare disposizioni all'operatore della pala gommata in servizio nella zona di pertinenza del blocco stradale, per la rimozione dell'ostacolo;
- qualora l'agente della Polizia Locale non fosse dotato di apparecchio ricetrasmittente, dovrà informare la centrale operativa mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici pubblici e/o privati e/o cellulari;

## **TITOLO V – NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIALE DELLA REPUBBLICA I**

Per tale disciplina si rimanda all'apposito "Regolamento per la Gestione del Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati".

## **TITOLO VI – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI ABBANDONO E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

### **ART. 46 – ABBANDONO DI RIFIUTI**

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del Decreto Legislativo 152/06, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico del patrimonio del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

### **ART. 47 – BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI**

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi del titolo V del Decreto Legislativo 152/06.

## **TITOLO VII – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 48 – OSSERVANZA DI ALTRE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano tutte le norme di legge vigenti di ogni fonte e grado e quelle che eventualmente dovessero intervenire nel periodo successivo alla sua entrata in vigore in quanto prevalenti per il principio della cosiddetta “gerarchia” delle fonti del diritto.

Per quanto attiene il rapporto con altre norme regolamentari pertinenti e collegate con i contenuti del presente regolamento, si rimanda alle norme dei regolamenti locale di igiene, di polizia urbana e del regolamento per l’ applicazione della tariffa.

Ogni altra fonte normativa regolamentare comunale in contrasto con le norme del presente Regolamento si intende automaticamente decaduta dopo la sua approvazione ai sensi e nei termini di legge.

### **ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Con l’entrata in vigore del presente regolamento s’intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Il Regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione consigliare di approvazione, viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio Comunale con apposito avviso affisso anche negli altri luoghi pubblici ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

### **ART. 50 – VIGILANZA**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1), possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Restano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. M12) e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) le attività di vigilanza e controllo relative agli aspetti igienico e sanitari, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833/78 e dell'art. 3 della legge regionale n. 64/81.

Alla Provincia spettano le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 197 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 51 – SANZIONI**

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7bis D. Lgs. 267/2000 con l'applicazione delle sanzioni previste nell'Allegato A) del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

Le sanzioni previste dal presente Regolamento sostituiscono tutte le eventuali altre sanzioni disposte da precedenti atti e/o regolamenti.

#### **ARTICOLO 52 – ABROGAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI ED ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

## ALLEGATO A

<b>ATTIVITA' ILLECITA</b>	<b>SANZIONE</b>
Abbandono-deposito-immissione dei rifiuti pericolosi in acque superficiali o sotterranee	da € 105 a € 620
Abbandono-deposito-immissione dei rifiuti (non pericolosi e non ingombranti) in acque superficiali o sotterranee;	da € 25 a € 155
Per il titolare del centro di raccolta, il cessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che entro 90 gg dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario non comunica l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegna la carta di circolazione, le targhe e il certificato di proprietà al PRA	da € 160 a € 1.550
Chiunque effettua attività di raccolta - trasporto - recupero - smaltimento - commercio - intermediazione dei rifiuti senza autorizzazione iscrizione o comunicazione dettati da legge (art.208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs 152/2006)	- Se si tratta di RIFIUTI PERICOLOSI CON ARRESTO da 6 MESI a 2 ANNI oltre AMMENDA da € 2.600 a € 26.000 - Se si tratta di RIFIUTI NON PERICOLOSI CON ARRESTO da 3 mesi a 1 anno oltre AMMENDA da € 2.600 a € 26.000
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata	ARRESTO da 6 mesi a 2 anni oltre AMMENDA da € 2.600 a € 26.000
Chiunque realizza o gestisce una discarica destinata anche in parte allo smaltimento dei Rifiuti pericolosi	ARRESTO da 1 a 3 anni + AMMENDA da € 5.200 a € 52.000 NB: Alla sentenza di condanna o alla sentenza ex art. 444 c.p.p. consegue CONFISCA AREA sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.



Chiunque misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi con altri rifiuti senza alcuna autorizzazione e nei modi prestabiliti	ARRESTO da 6 mesi a 2 anni oltre AMMENDA da € 2.600 a € 26.000
I gestori dei centri di raccolta - i cessionari o i titolari di succursali delle case costruttrici che smontano o distruggono i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e riduzione in rottami senza aver effettuato la cancellazione degli stessi al PRA	da € 260 a € 1.550
Chiunque, in ragione della propria attività professionale non ottempera agli obblighi di: 1) conferimento di oli e grassi vegetali ed animali ai consorzi direttamente o con consegna a soggetti incaricati; 2) stoccaggio degli oli e grassi vegetali e animali in apposito contenitore conforme	da € 260 a € 1.550
Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene non conferisce gli stessi ai consorzi	da € 260 a € 1.550

Divieto di abbandono di rifiuti	da € 25 a € 500
Deposito improprio di rifiuti ai piedi dei contenitori (cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata)	da € 25 a € 500
Cernita manuale non autorizzata	da € 25 a € 500
Intralcio o ritardo all'opera dei servizi	da € 25 a € 500
Mancata pulizia suolo pubblico dalle deiezioni animali da parte dei conduttori	da € 25 a € 500
Mancato possesso idoneo strumento per la raccolta delle deiezioni animali	da € 25 a € 500
Mancata pulizia, lavaggio e disinfezione contenitori per la raccolta differenziata	da € 25 a € 500
Obbligo di osservanza delle norme in materia di raccolta differenziata	da € 25 a € 500
Introduzione nei contenitori di sostanze e materiali non compatibili e/o dannosi	da € 25 a € 500
Conferimento sacchi con modalità tali da recare intralcio o ritardo all'opera dei servizi	da € 25 a € 500
Conferimento nei sacchi di oggetti taglienti o acuminati, non protetti preventivamente	da € 25 a € 500
Uso improprio dei sacchi neri	da € 25 a € 500
Esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli previsti	da € 25 a € 500
Conferimento dei materiali in modo non corretto o comunque tale da renderne possibile la dispersione	da € 25 a € 500
Uso improprio dei cestini porta rifiuti	da € 25 a € 500
Abbandono di volantini sul suolo pubblico	da € 25 a € 500
Mancata pulizia del suolo pubblico e/o mancata osservanza delle norme sulla raccolta differenziata	da € 25 a € 500

Mancata pulizia del suolo pubblico dopo le operazioni di carico/scarico	da € 25 a € 500
Immissione nei pozzetti stradali di materiali e/o rifiuti	da € 25 a € 500
Mancata recinzione di area inedificata ed incolta	da € 25 a € 500
Mancata pulizia e rimozione rifiuti abbandonati da area inedificata ed incolta	da € 25 a € 500
Mancata osservanza delle norme per lo sgombero della neve	da € 25 a € 500
Conferimento improprio dei rifiuti al centro di raccolta comunale e/o cernita, trattamento, vendita, commercio non autorizzati	da € 25 a € 500
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e comportamento all'interno del centro di raccolta	da € 25 a € 500
Divieto di accesso e di sosta di veicoli non autorizzati nel centro di raccolta	da € 25 a € 500